



XVII COMUNITÀ MONTANA "Monti Aurunci"
Spigno Saturnia (LT)

**REGOLAMENTO DEL FONDO INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE**

(ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e smi)



INDICE

Art. 1	- Oggetto del regolamento
Art. 2	- Ambito di applicazione
Art. 3	- Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo
Art. 4	- Soggetti beneficiari
Art. 5	- Costituzione del fondo
Art. 6	- Gruppo di lavoro
Art. 7	- Criteri di ripartizione dell'incentivo
Art. 8	- Liquidazione dei compensi
Art. 9	- Destinazione quota dell'Ente per innovazione / formazione / strumentazione
Art. 10	- Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 11	- Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 12	- Disposizioni finali

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (da qui in poi denominato "Codice degli Appalti") nonché dell'accordo sindacale sottoscritto in data 26 febbraio 2020.
2. Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo/verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli Appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo-delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice degli Appalti, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture che siano affidati previo espletamento di una gara o di una procedura comparativa, e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 3

(Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, forniture e quantificazione del fondo)

1. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

Tabella A) – Lavori Pubblici

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
▪ fino ad euro 1.000.000	2,00%
▪ oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,80%
▪ oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,60%
▪ oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,40%
▪ oltre euro 25.000.000	1,00%

Tabella B) – Servizi/Forniture

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
▪ fino ad euro 500.000	2,00%
▪ oltre euro 500.000:	
- per la parte fino a euro 500.000	2,00%
- per la parte oltre euro 500.000	1,50%

2. L'incentivo non verrà riconosciuto:
- per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - per lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti, ovvero mediante affidamento diretto.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli Appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel Responsabile Unico del Procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli Appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Articolo 5

(Costituzione del fondo)

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice degli Appalti è costituito apposito fondo per l'incentivazione e l'innovazione per una quota non superiore al 2% dell'importo di appalto posto a base di gara. Tale fondo è costituito:
- sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico (da intendersi quello risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e al netto di tutte le voci relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione);
 - sull'importo presunto degli altri affidamenti di servizi e forniture.
- L'importo del fondo va indicato nel quadro economico di progetto o nell'importo complessivo di spesa presunto, trovando copertura all'interno delle somme stanziare per la realizzazione di ogni singola opera, lavoro o affidamento.

2. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento e tra i soggetti di cui all'articolo 4. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Il restante venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato:
 - all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico dell'Ente. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi ovvero in sede esecutiva si abbiano ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

Art. 6

(Gruppo di lavoro)

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Dirigente o Responsabile di area o servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Dirigente o Responsabile di area o servizio competente di cui al comma 1, sentito il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richieste dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
3. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Dirigente o Responsabile di area o servizio competente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento viene svolto dal Dirigente stesso.
4. Ove il personale appartenente alla struttura organizzativa del servizio interessato sia estremamente ridotto, l'individuazione dei dipendenti può avvenire anche nella fase di liquidazione dell'incentivo di cui all'articolo 8, purché disposta dal Dirigente o dal Responsabile di area o servizio competente con proprio atto in cui sia esplicitamente riportato l'accertamento delle specifiche attività svolte.

Articolo 7
(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. La quota di fondo destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, con determinazione del Responsabile competente secondo i parametri della tabella sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto e per ogni fase svolta dal personale interno:

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI		SERVIZI E FORNITURE		
		100%	€	-	100%	€
1)	Programmazione spesa per investimenti:	10%	€ 0	10%	€ 0	
	a) R.U.P.	85%	€ 0	85%	€ 0	
	b) Collaboratore tecnico/amministrativo	15%	€ 0	15%	€ 0	
2)	Valutazione preventiva progetti:	25%	€ 0			
	a) R.U.P.	85%	€ 0			
	b) Collaboratore tecnico/amministrativo	15%	€ 0			
3)	Predisposizione e controllo procedure di gara:	35%	€ 0	40%	€ 0	
	a) R.U.P.	85%	€ 0	85%	€ 0	
	b) Collaboratore tecnico/amministrativo	15%	€ 0	15%	€ 0	
4)	Controllo esecuzione dei contratti pubblici:	15%	€ 0	35%	€ 0	
	a) R.U.P.	40%	€ 0	40%	€ 0	
	b) Direttore Lavori o Direttore dell'Esecuzione	50%	€ 0	50%	€ 0	
	c) Collaboratore tecnico/amministrativo	10%	€ 0	10%	€ 0	
5)	Fase di collaudo o verifica di conformità:	10%	€ 0	10%	€ 0	
	a) R.U.P.	40%	€ 0	40%	€ 0	
	b) Collaudatore o Certificatore regolare esecuzione	50%	€ 0	50%	€ 0	
	c) Collaboratore tecnico/amministrativo	10%	€ 0	10%	€ 0	
6)	Centrale Unica di Committenza:	5%	€ 0	5%	€ 0	
	a) R.U.P.	85%	€ 0	85%	€ 0	
	c) Collaboratore tecnico/amministrativo	15%	€ 0	15%	€ 0	

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro, così come nel caso in cui l'affidatario della fase non si avvalga di collaboratori (tecnici o amministrativi).
4. Le percentuali di incentivo corrispondenti a funzioni non svolte dal personale interno, perché affidate a professionisti esterni o perché effettuate per il tramite di appositi incarichi di supporto al R.U.P., vanno a incrementare la quota del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, e quindi non costituisce economia di spesa.

Art. 8
(Liquidazione dei compensi)

1. Il Dirigente o Responsabile di area o servizio competente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il Dirigente o Responsabile di area o servizio competente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata a fine lavori.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli Appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.
Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate ed impiegate secondo i criteri di cui al successivo articolo 9.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Ragioneria in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Articolo 9

(Destinazione quota dell'Ente per innovazione/formazione/strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 4, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, Il Dirigente o Responsabile di area o servizio competente comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 10

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 04 del 03.02.2011, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.
2. Il presente regolamento entra in vigore, previa sua pubblicazione all'Albo on-line della Comunità Montana, ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
3. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.04.2016 nonché ai contratti affidati dopo la predetta data.

Articolo 11

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui all'ex-art. 93 commi 7bis, 7ter, 7quater del D.Lgs. 163/2006 e smi, dotato di efficacia e ultrattività, nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi ed alle disposizioni vigenti in materia.



XVII COMUNITÀ MONTANA
"Monti Aurunci"
Spigno Saturnia (LT)